

(N. 1620)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BALBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1979

Attenuazione degli effetti dell'inflazione sull'imposta sui redditi delle persone fisiche

ONOREVOLI SENATORI. — Un sistema fiscale è tanto più equo quanto meglio realizza in concreto il principio della proporzionalità del contributo di ciascuno rispetto alla propria capacità di reddito.

È d'altra parte impensabile un sistema fiscale che non risenta degli effetti dell'evoluzione dell'economia del Paese in cui è realizzato. In altre parole si può dire che la migliore delle riforme è destinata a rimanere tale per un periodo di tempo che può essere più o meno lungo ma pur sempre definito, essendo inevitabile che essa risenta del mutare delle condizioni del sistema economico in cui è attuata.

Il fenomeno sopra descritto è più evidente nel nostro Paese in cui la grave e perdurante situazione inflazionistica ha causato una serie di distorsioni nel nostro sistema fiscale tali da compromettere lo stesso principio della proporzionalità della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione.

Il gonfiamento dei redditi monetari, derivante dall'inflazione, e il conseguente scatto, per effetto della progressività, di aliquote via via maggiori hanno portato come conseguenza una pressione fiscale che ormai prescinde da qualsiasi criterio di equità. Ciascun contribuente, quindi, pur disponendo in termini reali dello stesso reddito è sottoposto a sacrifici sempre maggiori. Ciò dipende dal fatto che gli importi degli scaglioni di reddito dell'IRPEF e le relative aliquote sono ancora oggi quelli determinati nel 1975 in occasione della cosiddetta « miniriforma » tributaria, che già allora dovette correggere le distorsioni provocate dall'inflazione. È evidente quindi la necessità di una loro riconsiderazione per ricondurre l'intero meccanismo a funzioni meno punitive.

Interventi più o meno frequenti su aliquote a scaglioni sono d'altra parte sconsigliabili in quanto essi vengono in breve tempo resi vani dal ritmo dell'inflazione. Preferibile è senz'altro un aggiustamento

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

automatico quale quello derivante dall'aggiungimento degli importi degli scaglioni di reddito della tabella IRPEF all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati.

Ciò è quanto stabilito nel presente disegno di legge. All'articolo 1 è prevista, per l'anno 1980, un'attenuazione parziale degli effetti dell'aumento del costo della vita registrati tra il 1976 ed il 1979.

Tale azione preluderà alla definitiva adozione, a partire dal 1981, dell'automati-

cità della variazione degli scaglioni prevista all'articolo 2.

Allo scopo infine di favorire i percettori di redditi medio-bassi, è previsto all'articolo 3 un aumento della quota esente da lire 36.000 a lire 108.000.

Il presente disegno di legge non richiede copertura finanziaria in quanto non fa diminuire, in termini reali, il gettito dello IRPEF, limitandosi ad eliminare parzialmente il gonfiamento del gettito determinato dall'inflazione.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Entro il 28 febbraio 1980 il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi degli scaglioni di reddito della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in misura percentuale pari al 50 per cento della variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati registratasi tra il 1976 ed il 1979.

Gli scaglioni di reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificati a norma del comma precedente, si applicano per l'anno fiscale 1980.

Art. 2.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, a partire dal 1981, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi degli scaglioni di reddito della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in misura pari alla variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati registratasi nel corso dell'anno precedente.

Art. 3.

L'importo di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aumentato a lire 108.000.